

Prova della dequalificazione e prova del danno.

Non basta provare la dequalificazione, ma bisogna fornire anche la prova del conseguente danno.

Lo affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 14 marzo 2006 che mette la parola fine alla lunga disputa tra l'immanenza del pregiudizio nell'ambito della dequalificazione e la necessità invece che il lavoratore adempia all'onere della prova. Le Sezioni Unite confermano quest'ultima tesi, e per fornire utili e definitivi criteri agli interpreti identificano in maniera concreti termini le deduzioni necessarie a provare il pregiudizio da dequalificazione. L'autorevole pronuncia inizia con il precisare come il giudice possa sempre ed anche in questi casi ricorrere alla presunzione, ma non per sopperire all'onere di allegazione che compete alla parte. Su questo punto, le Sezioni Unite addirittura esemplificano e si legge nella sentenza a proposito delle allegazioni atte a suffragare la prova del danno "Ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione". Per quanto poi riguarda il danno definito non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro la sentenza delle sezioni unite, fa riferimento alla prova offerta di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento emerso. Nella parte introduttiva del presente scritto difensivo, si è provveduto ad elencare i capitoli mediante i quali il ricorrente offre la prova dei pregiudizi subiti.

In sostanza chi vuole essere risarcito dei danni materiali e morali patiti a seguito di una dequalificazione professionale deve indicare le mansioni svolte e quelle poi attribuite dal datore di lavoro, ma ciò non basta è necessario provare con testimoni o documenti che il lavoratore svolgeva mansioni soggette a rapida obsolescenza, che egli se avesse proseguito l'attività qualificata avrebbe almeno potenzialmente avuto delle buone chances nel mercato del lavoro, che la dequalificazione patita è stata notata dai colleghi di lavoro, che il dipendente a seguito di quanto accaduto ha avuto problemi affettivi in ambito familiare, ha diminuito i propri svaghi e le proprie amicizie, ha subito pregiudizi sul piano psicologico o addirittura fisico.

Naturalmente tali prove non sono facili da raggiungere in maniera completa. Esse devono essere indicate, sarà compito del giudice poi appoggiarsi a presunzioni intese quali fatti precisi e concordanti che sebbene non integrino di per sé un autonomo mezzo di prova, presi nel loro insieme consentono di desumere che il fatto della dequalificazione oltre a consumare un illecito ha pure prodotto dei danni.

Segue il testo integrale della sentenza: vedi file di acrobat "sezioni unite 14.03.2006 danno".